

COMUNE DI BRUSCIANO

Città Metropolitana di Napoli



REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI RADIO-TELE COMUNICAZIONE

Approvato con delibera di CC n. _____ del 25.11.2022

INDICE

ART. 1 – FINALITÀ	pag 3
ART. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI.....	pag 3
ART. 3 – PROCEDURE AUTORIZZATIVE ORDINARIE	pag 4
ART. 3BIS – PROCEDIMENTI SPECIALI	pag 4
ART. 4 – LIMITI DI ESPOSIZIONE E VALORI DI ATTENZIONE	pag 5
ART. 5 – OBIETTIVI DI QUALITÀ	pag 5
ART. 6 – LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E TRASMISSIONE DATI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE.....	pag 6
ART. 7 – INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO	pag 7
ART. 8 – MINIMIZZAZIONE DELL’ESPOSIZIONE	pag 7
ART. 9 – ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’ATTIVAZIONE	pag 8
ART. 10 – CONTROLLI	pag 8
ART. 11 – CATASTO DIGITALE DEGLI IMPIANTI	pag 9
ART. 12 – ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA INSTALLAZIONE DEI PONTI RADIO ED IMPIANTI DEDICATI A FORZE DELL’ORDINE, EMERGENZE SANITARIE E DI PROTEZIONE CIVILE.....	pag 9
ART. 13 – IMPIANTI PROVVISORI DI TELEFONIA MOBILE	pag 9
ART. 14 – ADEMPIMENTI IN RELAZIONE ALLA DECADENZA DELLA LICENZA MINISTERIALE	pag 10
ART. 15 – SANZIONI	pag 10
ART. 16 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	pag 10

ART. 1 – FINALITÀ

1. Il presente Regolamento per l'installazione di impianti di radio-telecomunicazione disciplina, con funzione di indirizzo, il corretto insediamento urbanistico, ambientale e territoriale degli impianti di telefonia mobile e trasmissione dati originanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché il loro adeguamento, spostamento ed esercizio, al fine di:

- a. Minimizzare l'esposizione della popolazione ai suddetti campi elettromagnetici;
- b. Favorire la creazione e il mantenimento di un flusso documentale costante e trasparente tra Comune e Gestori del servizio di telefonia mobile, per favorire una corretta informazione della popolazione;
- c. Garantire la trasparenza dell'informazione alla cittadinanza.

2. Parte integrante del presente Regolamento è l'allegato A "Piano per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile" (nel prosieguo anche "Piano Antenne"), costituito da un elaborato grafico (planimetria) sulla quale sono mappati:

- a. Gli impianti di radio-telecomunicazione (di seguito anche Stazioni Radio-Base - SRB) esistenti;
- b. I siti pubblici – fondi e/o edifici – preferenziali e disponibili, designati dall'Amministrazione per ospitare future possibili installazioni, salve le circostanze, gli ordini di preferenza e le eccezioni, puntuali e non generalizzate, di cui appresso;

ART. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

1. Per i fini di cui all'art. 1 le disposizioni del presente Regolamento si applicano nei riguardi di tutte le sorgenti ubicate o da ubicare nel territorio comunale che generano emissioni non ionizzanti utilizzate per impianti per la telefonia mobile; è fatta eccezione per:

- a. Le sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparati per: uso personale e domestico, esposizioni intenzionali a scopo diagnostico e terapeutico, radioamatori, Ministero dell'Interno, Forze Armate, Guardia di Finanza, Corpo Forestale e Polizia Municipale;
- b. Gli impianti di tele-radio diffusione;
- c. Le linee di trasporto dell'energia elettrica.

2. Ai fini del presente regolamento, si richiama e si applica la normativa di settore vigente nazionale e regionale, cui pedissequamente si conforma, e in particolare:

- Legge 22.02.2001 nr. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici);
- D.P.C.M. dell'08.07.2003;
- Decreto Legislativo del 01.08.2003 nr. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche);
- Decreto-legge del 6 luglio 2011 n. 98;
- Decreto Legislativo dell'8 novembre 2021, nr. 207;

Nel prosieguo del presente documento si ritengono valide le definizioni di cui alle norme anzidette.

3. Per siti sensibili anche in linea l' art.3 legge nr. 36/2001, in via generale, si intendono:

- a. Fabbricati con destinazione di ospedali, cliniche, asili nido e scuole dell'infanzia, scuole, aree gioco per l'infanzia e altri immobili o luoghi ove si accolgono minori per più di quattro ore al giorno;

Presso i siti sensibili è possibile installare Stazioni Radio Base nel rispetto tuttavia del vincolo distanziale di cui all'art. 6, co. 10.

ART. 3 – PROCEDURE AUTORIZZATIVE ORDINARIE

1. Le procedure autorizzative relative agli impianti di telefonia mobile e trasmissione dati e la modifica delle caratteristiche di emissione degli stessi fanno riferimento alle norme contenute negli artt. 43 e seguenti del D.lgs. del 01.08.2003 nr. 259 e s.m.i. Sono fatte salve le successive modifiche e semplificazioni apportate dalle sopravvenute normative nazionali e regionali vigenti in materia.
2. Fermo restando il parere tecnico dell'ARPAC, ove previsto dalle disposizioni vigenti in materia, il Comune è l'Ente Locale competente per le procedure abilitative previste dagli artt. 43 e seguenti del D.lgs. 259/2003, nonché per la procedura semplificata di cui all'art. 35, co. 4 e 4bis, del Decreto-legge del 06.07.2011 nr. 98, convertito con modificazioni dalla L. nr. 111/2011.
3. Le domande, le segnalazioni e le comunicazioni, comunque denominate, per l'installazione di un nuovo impianto o per la sua modifica o aggiornamento, devono pervenire al Comune tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) corredate di tutta la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria, come per legge.
4. L'Ufficio SUAP procede alla protocollazione dell'istanza la trasmette all'ufficio di edilizia privata, il quale procede all'istruttoria delle domande ai sensi dell'art. 44 del D.lgs. n. 259/2003. Qualora venga verificata d'ufficio la mancanza della documentazione prescritta il Responsabile del procedimento del SUAP potrà chiedere, per una sola volta, entro 15 giorni dalla data di ricezione della domanda, l'integrazione della documentazione prodotta. Tale termine si riduce a 10 giorni laddove l'integrazione riguardi opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 259/2003. I termini, validi per l'istruttoria, verranno sospesi fino al momento in cui verrà consegnata la documentazione completa.
5. In relazione alle caratteristiche tecniche dell'impianto, i pareri e gli atti di assenso – comunque denominati – preliminari all'esecuzione dell'intervento e necessari ai fini dell'installazione dei nuovi impianti o all'adeguamento di quelli preesistenti, devono essere formati prima dell'autorizzazione o della comunicazione di inizio lavori prevista dalla normativa ai sensi dell'art. 44, co. 7, e ss. del D.lgs. 259/2003.
6. I procedimenti che seguono le domande per l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti, nonché quelli previsti per le modifiche delle caratteristiche di emissione degli stessi, nei casi previsti dalla legge, devono tener conto dal parere dell'ARPAC. A tal fine copia dell'istanza – ovvero della denuncia – viene inoltrata contestualmente all'ARPAC, che si pronuncia entro 30 giorni dalla comunicazione ai sensi dell'art. 44, co. 5, del D.lgs. 259/2003. Ai sensi dell'art. 44, co. 3 del D.lgs. 259/2003, tale documentazione è esclusa per l'installazione delle infrastrutture, quali pali, torri e tralicci, destinate ad ospitare gli impianti radioelettrici di cui al comma 1.

Le modalità di presentazione delle domande ordinarie di cui all'art. 44, co. 1, D.lgs. 259/2003, e la documentazione minima richiesta, relazionata al tipo di intervento, da presentare al Comune a firma di un tecnico abilitato, sono quelle indicate dal D.lgs. 259/2003 e s.m.i.

7. L'inizio dei lavori potrà effettuarsi solo a seguito di tutti i permessi, autorizzazioni e/o pareri preliminari previsti dalle norme e rilasciati dagli Enti competenti in forma espressa o per silenzio-assenso ove previsto, ed anche dalla Conferenza dei Servizi prevista ai sensi dell'art. 44, co. 7 e ss., del D.lgs. 259/2003.

ART. 3BIS – PROCEDIMENTI SPECIALI

1. Le procedure semplificate sono ai sensi degli artt. 44 e ss. del D.lgs. 259/2003 e s.m.i., in particolare ai sensi dell'art. 44, co. 3. Le modalità di presentazione delle domande, segnalazioni e comunicazioni, comunque presupposto delle procedure semplificate, e la documentazione minima richiesta, relazionata al tipo di intervento, da presentare al Comune a firma di un tecnico abilitato, sono quelle indicate dal D.lgs. 259/2003 e s.m.i.

2. Nel caso di installazione di impianti con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 W, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità richiamati dal presente Regolamento, è richiesta la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), conformemente a quanto previsto da l'art. 44, co. 3, D.lgs. 259/2003.

3. Ai sensi dell'art. 35, co. 4, del D.L. 98/2011, sono soggette ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento a questo Ente Locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'art. 14 della L. 22.02.2001 nr. 36, le installazioni e le modifiche, ivi comprese le modifiche delle caratteristiche trasmissive degli impianti di cui all'art. 45, D.lgs. del 01.08.2003 nr. 259, degli impianti radioelettrici per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e degli impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 10 W e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 mq.

4. L'installazione e l'attivazione di apparati di rete caratterizzati da una potenza massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100 MW, e da una potenza massima al connettore di antenna, in downlink, inferiore o uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 l, possono essere effettuate senza alcuna comunicazione all'Ente Locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'art. 14 della L. 22.02.2001 nr. 36, conformemente a quanto disposto dall'art. 35, co. 4-bis, del D.L. 6.07.2011 nr. 98.

5. Sino al 31 dicembre 2026, la L. nr. 108 del 29 luglio 2021, di conversione del D.L. 77 del 31.05.2021, ha previsto, all'art. 40, co. 5, per gli interventi di cui agli articoli 87 bis e 87 ter (oggi, artt. 45 e 46), D.lgs. del 01.08.2003 nr. 259, e gli interventi di modifica previsti dal punto A. 24 dell'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, la possibilità di andare in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, purché gli interventi non comportino aumenti delle altezze superiori a 1,5 m e aumenti della superficie di sagoma superiori a 1,5 m quadrati.

ART. 4 – LIMITI DI ESPOSIZIONE E VALORI DI ATTENZIONE

1. I limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione rispettivamente degli effetti acuti e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione, dovuti alla esposizione dei campi elettromagnetici, sono quelli prescritti dall'art. 3 del D.P.C.M. dell'08.07.2003.

2. Gli stessi si intenderanno variati automaticamente ove normative di carattere nazionale intervengano con disposizioni diverse.

ART. 5 – OBIETTIVI DI QUALITÀ

1. Fermi restando i limiti di cui all'art. 4, la progettazione, la realizzazione, nonché la modifica degli impianti, di cui all'art. 2 del presente Regolamento, devono avvenire utilizzando le migliori tecnologie disponibili in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione.

2. Gli obiettivi di qualità per la progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici sono fissati dall'art. 4 del D.P.C.M. dell'08.07.2003.

3. Nel caso di esposizioni multiple generate da più impianti valgono le disposizioni contenute nell'art. 5 del D.P.C.M. del 08.07.2003.

4. Per il perseguimento degli obiettivi di qualità architettonica, vedasi successivo art. 7.

ART. 6 – LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E TRASMISSIONE DATI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

1. Attraverso l'adozione del presente Regolamento l'Amministrazione Comunale definisce le linee di indirizzo per l'individuazione delle aree o dei fabbricati sui quali installare le Stazioni Radio Base (SRB).
2. Tutti gli impianti presenti sul territorio sono riportati all'interno di un apposito elenco denominato "Registro degli Impianti di radio-telecomunicazione", reso pubblico ed aggiornato a cura dell'Amministrazione Comunale. Per ogni impianto viene elaborata una "Scheda Tecnica" che ne reca nomenclatura e localizzazione, oltre a caratteristiche tecniche e controlli effettuati (ove reperibili).
3. I Gestori conformemente alla normativa nazionale e regionale, concertano con il Comune il programma adeguato di sviluppo territoriale della rete, nel rispetto dei livelli di esposizione della popolazione stabiliti dalla legge tenendo conto dei siti individuati dall'Amministrazione Comunale e riportati nel Piano allegato al presente Regolamento, allo scopo di consentire una pianificazione della dislocazione degli impianti.
4. È prioritaria la co-localizzazione di impianti su pali o tralicci già adibiti al servizio (c.d. cositing), a condizione che la somma dei contributi delle emissioni resti contenuta nel rispetto dei limiti e nelle misure di cautela di cui al D.P.C.M. del 08.07.2003, e che i manufatti non producano ulteriore consistente impatto visivo non compatibile con il contesto in cui vengono a trovarsi.
5. Ove ciò non fosse possibile, gli Operatori devono valutare la collocazione delle stazioni radio base su aree di proprietà comunale, segnatamente quelle censite puntualmente dal Piano allegato come disponibili.
6. Il Comune incoraggia, promuove e favorisce la localizzazione e delocalizzazione di stazioni radio base su aree e/o immobili di proprietà comunale valutando con i Gestori gli oneri connessi alla delocalizzazione.
7. Nell'ipotesi che anche le indicazioni di cui ai precedenti commi non fossero ritenute praticabili per evidenti necessità tecniche del Gestore e per ragioni obiettive, sarà possibile installare detti impianti anche su siti privati, salva la facoltà del Comune di chiedere congrue motivazioni, da produrre entro 15 giorni dalla richiesta, circa l'inadeguatezza di localizzazioni alternative ai sensi dei co. 4 e 5 del presente articolo. A sua volta, il Comune avrà 15 giorni per pronunciarsi sulle motivazioni addotte o avviare attività di dialogo e studio che non sospendono i termini di legge.
8. Ferme le prioritarie valutazioni di cui ai precedenti co. 4 e co. 5, laddove il Gestore prescelga aree (pubbliche o private) non censite in Piano come disponibili, questi deve valutare prioritariamente la localizzazione degli impianti in zone aventi le seguenti caratteristiche:
 - a. Aree agricole, boschive o comunque verdi non abitate e non attrezzate;
 - b. Aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, serbatoi, ecc.) e infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, autostrade, ecc.);
 - c. Aree immediatamente prossime a quelle cimiteriali;
 - d. Altre aree solo se tutte le precedenti sono precluse e comunque mantenendo un'adeguata distanza da scuole ed altri centri e luoghi destinati all'infanzia ed in generale da aree sensibili in misura sufficiente a garantire che il campo elettromagnetico sia prossimo al valore di fondo e in relazione alle caratteristiche geometriche e radioelettriche dell'impianto, in ottemperanza al principio di cautela di cui alla L. 22.02.2001 nr. 36.
9. Deve essere esclusa l'installazione di stazioni SOPRA i siti sensibili ai sensi dell'art. 2, co. 4, salvo il caso in cui non sia il Comune o la stessa struttura, in persona del suo proprietario o legale rappresentante ove presente, a richiedere e/o acconsentire all'allocazione in parola per esigenze di copertura legate alla funzionalità della struttura rappresentata, e fatto sempre ulteriormente salvo quanto previsto dal seguente co. 11.

10. Le nuove installazioni devono sorgere a non meno di 150 m dai siti sensibili così come definiti e individuati dall'art. 2, co. 3, del presente Regolamento.

11. Ai sensi dell'art. 43, co. 4, del D.lgs. 259/2003, le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto, alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, co. 7, del D.P.R. 06.06.2001 nr. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi Operatori e/o Gestori, e ad essi si applica la normativa vigente in materia.

ART. 7 – INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO

1. Per le nuove installazioni è preferibile l'adozione di soluzioni a basso impatto, possibilmente in area pubblica, da progettare, quale esempio di mitigazione all'impatto visivo, come complementi di arredo o pali di illuminazione, e comunque privilegiando localizzazioni che diano luogo all'interessamento di aree immediatamente viciniori in cui non si preveda, di norma, una permanenza umana stabile (superiore a 4 ore al giorno).

2. Il Gestore dovrà prioritariamente utilizzare, ove possibile, elementi strutturali esistenti (es. torri faro, ecc.) ed in subordine, ove ciò non fosse possibile, ricorrendone i presupposti, dovrà ricorrere alla realizzazione di elementi mimetici (es. camini, alberi, ecc.), nel rispetto dei principi di ragionevolezza ed efficacia.

3. Le apparecchiature a terra dovranno essere, nei limiti del possibile, schermate attraverso siepi e alberature costituite da essenze naturali tipiche locali integrando sistemi di verde già presenti sul territorio. In allegato alla comunicazione di avvenuta attivazione dell'impianto, si dovrà attestare l'avvenuta piantumazione di cui sopra o motivare su richiesta la mancata adozione di espedienti di mimetizzazione e/o mitigazione dell'impatto paesaggistico.

4. Non soggiace alla normativa edilizia la realizzazione degli elementi funzionalmente collegati alla rete di comunicazioni elettroniche, ai sensi dell'art. 43, co. 4, del D.lgs. 259/2003 e s.m.i. Non sono da considerarsi elementi collegati alla rete di comunicazioni elettroniche le opere secondarie e non direttamente funzionali all'esercizio di impianti e apparati per la telefonia mobile, come la collocazione di torri faro e dispositivi di illuminazione, la realizzazione di modifiche interne di locali esistenti, la costruzione di recinzioni non strettamente attigue alla stazione, nonché la costruzione accessoria di vani o locali interrati o fuori terra, che sono assoggettati al provvedimento autorizzativo appropriato previsto dalla normativa in materia edilizia, ove applicabile, da valutarsi comunque nell'ambito del procedimento istruttorio relativo al rilascio dell'autorizzazione prevista dal D.lgs. 259/2003 e s.m.i.

5. Nel caso in cui tutte le localizzazioni rispettose del presente Regolamento si dimostreranno motivatamente non realizzabili, inidonee o insufficienti a garantire le esigenze di copertura della rete da parte di uno o più Gestori, l'Amministrazione valuterà singolarmente le istanze pervenute promuovendo a tal fine appositi tavoli di concertazione per favorire la definizione congiunta della migliore soluzione localizzativa possibile nel rispetto dei diritti e degli interessi di cui al presente Regolamento.

ART. 8 – MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE

1. Oltre al rispetto delle disposizioni indicate dall'art. 6, l'installazione dell'impianto tecnologico dovrà avere caratteristiche tecniche tali che il campo elettromagnetico generato, oltre a rispettare i limiti di esposizione prescritti dalla normativa vigente come indicato negli artt. 4 e 5, risulti il più basso possibile compatibilmente con l'esigenza del servizio espletato.

2. Ai fini di cui al co. 1, le installazioni dovranno essere progettate tenendo conto della possibilità di co-ubicazione prevista dal precedente art. 6, nonché dalla normativa nazionale di cui all'art. 50 del D.lgs. 259/2003, che prevede, nel rispetto del principio di proporzionalità, la possibilità di addivenire alla

condivisione di infrastrutture o proprietà per facilitare il coordinamento dei lavori pubblici, per tutelare l'ambiente, la salute pubblica, la pubblica sicurezza o per realizzare obiettivi di pianificazione urbana.

3. Nei casi di co-ubicazione, ossia di allocazione degli impianti di un Gestore su un'infrastruttura di altro Gestore – o comunque Operatore di telecomunicazioni mobile – localizzata su proprietà dell'Ente Locale, è facoltà del Comune pattuire con il Gestore- proprietario della struttura il pagamento in suo favore di una quota del canone di locazione praticato verso ciascun ulteriore Gestore ospitato.

ART. 9 – ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'ATTIVAZIONE

1. Il Gestore, dopo il completamento dei lavori, comunica la data di attivazione al Comune entro 15 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto stesso, con l'indicazione dei sistemi effettivamente attivati, in modo da consentire l'esecuzione di misurazioni CEM di post- attivazione onde verificare il rispetto dei limiti e degli obiettivi di qualità applicabili alla luce del D.P.C.M. dell'08.07.2003 e del presente Regolamento.

2. Il Comune può chiedere ad ARPAC di effettuare contro-verifiche circa i livelli di esposizione segnalati dai Gestori.

ART. 10 – CONTROLLI

1. Il Comune promuoverà, in accordo e con il supporto tecnico dell'ARPAC regionale e/o di professionisti incaricati dall'amministrazione, periodicamente, misure a campione dei campi elettromagnetici prodotti dagli impianti di telefonia e di trasmissione dati installati nel territorio comunale, tramite la propria rete di monitoraggio dei campi elettromagnetici o con strumentazione di terzi.

2. Ove, a fronte di controlli, si rinvercano valori di campo elettromagnetico superiori ai limiti consentiti dalla normativa vigente, la stessa Amministrazione provvederà tempestivamente e formalmente a comunicare all'ARPAC, all'ASL competente e all'Operatore interessato quanto rilevato.

3. A seguito delle verifiche comunque effettuate, il Sindaco, in caso di superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dal D.P.C.M. dell'08.07.2003 e s.m.i., sentita l'ARPAC regionale e la competente ASL, prescrive al Titolare dell'impianto o ai Titolari degli impianti che concorrono a provocare il superamento dei limiti di esposizione e dei valori indicati dalla vigente normativa, l'attuazione di interventi di risanamento, da conseguirsi non oltre il termine di 3 mesi dalla prescrizione attraverso misure tecniche da individuarsi sotto la responsabilità degli stessi.

4. Nel caso che i Titolari degli impianti, che nel complesso provocano il superamento dei limiti di esposizione e dei valori indicati dalla vigente normativa, definiscano accordi volontari per la riduzione dell'esposizione entro i limiti previsti dalla normativa vigente, gli stessi formulano apposita proposta di risanamento corredata dalla relativa tempistica al sindaco che, sentita l'ARPAC, può approvare tale modalità di riduzione a conformità.

5. In caso di inerzia dei Titolari e/o Responsabili delle emissioni della SRB, il Sindaco dispone la sospensione dell'attività degli impianti oggetto di trasgressione.

6. Le verifiche a campione saranno eseguite per gli impianti esistenti e regolarmente autorizzati, sulla base degli aspetti radio protezionistici legati all'impianto stesso e della tipologia della zona dove l'impianto è installato.

7. Per quanto non disposto dal presente articolo si applica la normativa nazionale e regionale.

ART. 11 – CATASTO DEGLI IMPIANTI

1. È istituita presso il Comune la mappa delle localizzazioni esistenti sul territorio. Tale mappa, unitamente al registro impianti di cui all'art. 6 del presente Regolamento, può essere ospitata anche su apposita piattaforma digitale di proprietà dell'Ente o di terzi. Il Comune provvede periodicamente all'aggiornamento, anche cartografico, della mappa, che viene resa pubblica e consultabile.
2. I Gestori degli impianti sono tenuti a presentare al Comune, su semplice richiesta, apposita dichiarazione, contenente l'elenco degli impianti attivi di propria competenza sul territorio e la scheda tecnica dell'impianto, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche, la relativa localizzazione ed ogni altra informazione utile.

ART. 12 – ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA INSTALLAZIONE DEI PONTI RADIO ED IMPIANTI DEDICATI A FORZE DELL'ORDINE, EMERGENZE SANITARIE E DI PROTEZIONE CIVILE

Non soggiacciono alla disciplina del presente Regolamento i ponti radio e gli impianti dedicati a forze dell'ordine, emergenze sanitarie e di protezione civile, per i quali si rimanda alle norme attualmente vigenti.

ART. 13 – IMPIANTI PROVVISORI DI TELEFONIA MOBILE

1. Per impianto mobile o provvisorio (c.d. carrato) si intende un impianto la cui permanenza nel sito sia limitata nel tempo e che sia amovibile, cioè non dotato di opere che ne pregiudichino un'agevole rimozione, ad eccezione di quelle connesse alla sicurezza, ai sensi dell'art. 47 del D.lgs. 259/2003.
2. L'installazione di impianti provvisori è prevista per particolari esigenze operative di cui nel seguito si riporta un elenco non esaustivo:
 - a. Per interventi di protezione civile e sue esercitazioni;
 - b. A servizio di esigenze stagionali, emergenziali o di sicurezza;
 - c. Per eventi, spettacoli e altre manifestazioni temporanee, in tali ipotesi risultando consentito per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione medesima, fermi i tempi tecnici di allestimento e smontaggio;
 - d. Per garantire il servizio in attesa del rilascio dell'autorizzazione per un impianto fisso già identificato, sussistendone la necessità e l'urgenza;
 - e. Per garantire il servizio in seguito alla dismissione di un impianto da delocalizzare, su richiesta del Comune.
3. L'installazione di impianti provvisori di telefonia mobile potrà avere una durata massima di 120 giorni e non è ammessa alcuna forma di proroga automatica.
4. Per gli impianti provvisori di telefonia mobile è necessaria la sola comunicazione di avvio lavori all'Ufficio SUAP, almeno 30 giorni prima della loro collocazione, indicando:
 - a. L'ubicazione dell'impianto;
 - b. Le sue caratteristiche tecniche e geometriche e gli ingombri totali delle aree occupate;
 - c. Ogni altra informazione utile come per legge.
5. L'attivazione dell'impianto è subordinata al rispetto delle condizioni e delle procedure di cui all'art. 47, co. 1. Dall'avvenuta attivazione, l'Operatore invia formale comunicazione all'Ente, trasmettendo il parere favorevole dell'ARPAC o dando conto dell'intervenuto silenzio assenso all'installazione.
6. L'installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i 7 giorni, è invece soggetta ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente alla realizzazione

dell'intervento, al SUAP del Comune, agli organismi competenti a effettuare i controlli di cui all'art. 14 della L. del 22.02.2001 nr. 36, nonché ad ulteriori Enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. La disposizione di cui al presente comma opera in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente ai sensi del D.lgs. 259/2003. Per questi impianti provvisori di telefonia mobile, l'autocertificazione deve indicare:

- a. L'ubicazione dell'impianto;
- b. Le sue caratteristiche tecniche e geometriche e gli ingombri totali delle aree occupate;
- c. Ogni altra informazione utile come per legge.

7. Tutte le installazioni provvisorie non possono determinare modificazioni permanenti dello stato dei luoghi, che deve essere ripristinato all'atto della loro rimozione, prestando idonee garanzie proporzionate alle modificazioni apportate.

ART. 14 – ADEMPIMENTI IN RELAZIONE ALLA DECADENZA DELLA LICENZA MINISTERIALE

1. I Gestori di impianti per la telefonia mobile sono tenuti a rimuovere l'impianto e le relative pertinenze e a ripristinare lo stato dei luoghi, a propria cura e spesa entro 3 mesi dalla scadenza della licenza ministeriale, ove la stessa non venga rinnovata, o l'impianto non sia trasferito ad altra società licenziataria subentrante.

2. Tra il momento della scadenza della licenza ministeriale e la dismissione dell'impianto il Gestore è tenuto a corrispondere i canoni di locazione e qualsiasi altro onere dovuto in ragione del titolo sotteso alla localizzazione dell'impianto e all'occupazione dell'area.

3. Le prescrizioni di cui al co. 1 si applicano anche in tutti quei casi in cui l'impianto ricetrasmittente sia disattivato prima della scadenza della licenza, e nei casi in cui il titolo contrattuale che ha consentito l'installazione abbia esaurito la propria efficacia.

ART. 15 – SANZIONI

1. In tutti i casi di trasgressione si applicano le sanzioni previste dal presente Regolamento e dalla specifica normativa nazionale e regionale, in particolare:
 - In materia edilizia, le sanzioni previste dal Capo II del Titolo IV del D.P.R. 06.06.2001 nr. 380 (Testo Unico dell'Edilizia) e s.m.i.;
 - In materia di telecomunicazioni, dal D.lgs. dell'01.08.2003 nr. 259 (Codice delle Telecomunicazioni).
2. In caso di inosservanza delle norme previste per l'autorizzazione all'installazione dell'impianto, delle norme in materia di emissioni, paesaggio, salute ed edilizia, è disposta anche la sanzione accessoria della sospensione dell'atto autorizzativo da 2 a 4 mesi; in caso di nuova infrazione da parte del medesimo licenziatario sullo stesso impianto, l'autorizzazione è revocata ai sensi dell'art. 15, co. 4, della L. del 22.02.2001 nr. 36.

ART. 16 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito della deliberazione di approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni vigenti.
3. È parte integrante e sostanziale del presente Regolamento l'Allegato A afferente il Piano per la Localizzazione degli Impianti di radio-telecomunicazione meglio descritta al comma 2, art.1 del presente regolamento.

ALLEATO A



LEGENDA	
ATTUALI AREE OCCUPATE DA IMPIANTI	
(A)	Area stazione Brusciano
(B)	Area stazione De Ruggiero
(C)	Via De Ruggiero
(D)	Area ex Masseria De Ruggiero
(E)	Via S. Pertini
(F)	Area Via Libertà
AREE INDIVIDUATE PER L'INSTALLAZIONE DI NUOVI IMPIANTI	
(1)	Cimitero Comunale
(2)	Isola Ecologica